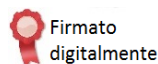


Pubblicato il 10/07/2020

N.00015_2020 REG.PROV.CAU.
N. 00082/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2020, proposto da Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Associazione Lav - Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Associazione Wwf Italia Onlus, Lipu Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti e istanza per emissione di decreto presidenziale monocratico inaudita altera parte, dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento avente ad oggetto: "Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica", prot.n.

A001/2020/362277 del 24.6.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, a' sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, nella presente fase di sommaria cognizione della fattispecie e riservata restando ogni ulteriore e diversa valutazione in sede di trattazione collegiale dell'istanza cautelare in epigrafe, che non risultano in alcun modo condivisibili gli assunti delle associazioni ricorrenti che riducono in via del tutto apodittica l'esercizio dell'azione amministrativa da esse censurata a "*reazione impulsiva che rifugge a doverose valutazioni più serie*" (cfr. pag. 13 dell'atto introduttivo del presente giudizio), posto che nel caso di specie risultano per certo sussistenti i presupposti per un intervento contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità e sicurezza pubblica a' sensi dell'art. 52, comma 2, dello Statuto di Autonomia della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché a' sensi dell'art. 28, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, atteso che gli interessi tutelati dalle relative disposizioni non sono per certo assoggettati – come sembrano intendere le medesime parti ricorrenti – a "*prognosi probabilistiche*" (cfr. *ibidem*, pag. 18), bensì a doverose e rigorose valutazioni di precauzione, proprie di norme che – per l'estrema rilevanza dei beni giuridici tutelati, quali sono per l'appunto la sicurezza e l'incolumità pubbliche – si sovrappongono *naturaliter* nella loro applicazione a qualsivoglia ordinamento settoriale, sia di fonte statuale, regionale o provinciale;

Ritenuto, peraltro, che tali valutazioni – espressamente consentite, tra l'altro, anche dal vigente Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi Centro – Orientali (PACOBACE) - debbono allo stesso tempo essere improntate ad altrettanto puntuali valutazioni di proporzionalità delle misure da adottare, anche con riguardo – nel caso di specie – alle concorrenti necessità di conservazione di una specie animale a suo tempo reintrodotta nel territorio della

Provincia autonoma di Trento con notorio e rilevante impiego di pubbliche risorse e consistente sforzo organizzativo a beneficio dell'ecosistema, e che pertanto, in via cautelare, può essere – allo stato – contingentemente non applicata la misura dell'abbattimento di cui al § 3.4.2. lett. k) del predetto PACOBACE, dovendo l'Amministrazione provinciale discretivamente e motivatamente individuare altre azioni cc.dd. “*energetiche*”, parimenti contemplate a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica dal medesimo § 3.4.2 del PACOBACE, quali la “*cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio*”, ovvero la “*cattura per captivazione permanente*” (cfr. ivi, rispettivamente, lett. i e j);

Ritenuto, pertanto, di accogliere interinalmente la domanda di sospensione cautelare in epigrafe nei limiti in cui non sono considerate e disposte tali possibilità di intervento;

Visto l'art. 55, comma 5, cod. proc. amm. e rilevato che risulta possibile fissare la trattazione in sede collegiale del presente incidente cautelare alla camera di consiglio del 30 luglio 2020, ora di rito, con l'avvertenza che - allo stato - tale udienza camerale sarà tenuta con le modalità e le prerogative accordate alle parti dall'art. 84 commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27 nonché dall'art. 4, comma 1, seconda parte e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni con l. 25 giugno 2020, n. 70,, come da ultimo riassunte anche con il proprio decreto 10 giugno 2020, n. 18, pubblicato in [www. giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

P.Q.M.

Accoglie interinalmente la domanda cautelare in epigrafe, a' sensi e per gli effetti dell'art. 56 cod. proc. amm., sospendendo il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio del 30 luglio 2020, ora di rito.

Avverte le parti che - allo stato - tale udienza camerale sarà tenuta con le modalità e le prerogative accordate alle parti medesime dall'art. 84 commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27 nonché dall'art. 4, comma 1, seconda parte e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni con l. 25 giugno 2020, n. 70,, come da ultimo riassunte anche con il proprio decreto 10 giugno 2020, n. 18, pubblicato in www.giustizia-amministrativa.it

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento il giorno 9 luglio 2020.

Il Presidente
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO